

## **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

### **1. REQUISITI GENERALI DEL FORNITORE**

Il Fornitore deve rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

A tal fine, egli provvederà alla compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) o alta dichiarazione equivalente. Il possesso dei requisiti sarà verificato dalla Committente in modo puntuale o mediante controllo a campione, da svolgersi secondo le modalità previste dalla disciplina specifica prevista da DigiCamere a riguardo.

### **2. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE**

Il Fornitore è responsabile nei confronti della Committente dell’esatto adempimento delle prestazioni proposte in sede di Offerta ed oggetto del successivo Contratto.

Si impegna, pertanto, ad effettuare le attività e/o i servizi oggetto del Contratto con diligenza, professionalità e riservatezza, secondo la miglior pratica professionale.

È altresì responsabile nei confronti della Committente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti causati a persone o cose e connessi all’esecuzione del Contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dell’operato di eventuali subappaltatori.

Lo stesso si impegna, conseguentemente, a sollevare la Committente da qualsiasi azione giudiziaria, promossa nei suoi confronti da terzi a causa di una o più delle inadempienze sopra indicate.

Il Fornitore affidatario opererà in piena autonomia assumendo ogni decisione in merito all’organizzazione del lavoro, alle modalità tecniche di esecuzione e quant’altro necessario per l’esecuzione del servizio/fornitura, nel rispetto dei tempi e della modalità previste.

Il Fornitore è inoltre tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e più in generale delle norme che regolano le prestazioni di lavoro.

Quest’ultimo si impegna alla consegna, in favore della Committente, di tutta la documentazione

e/o le dichiarazioni ritenute da quest'ultima necessarie al fine della verifica del corretto adempimento degli obblighi in materia di lavoro, assistenza e previdenza. Si precisa, peraltro che se la Committente non si avvalga di detta facoltà, ovvero non ravveda – a seguito dell'esame della documentazione richiesta – alcuna violazione alla normativa vigente, questo non liberi il Fornitore affidatario dell'osservanza degli obblighi meglio specificati al presente articolo.

Il Fornitore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà indicarlo nel preventivo. Il subappalto infatti deve essere autorizzato dalla Committente, come meglio specificato all'art. 12 delle presenti Condizioni Generali.

In ogni caso il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Committente, per l'adempimento delle prestazioni e delle condizioni contrattuali da parte dei subappaltatori.

Infine, il Fornitore si obbliga a dare immediata e tempestiva comunicazione alla Committente di ogni informazione e/o circostanza rilevante ed influente sull'esecuzione della prestazione oggetto del Contratto.

### **3. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEL FORNITORE**

Il Fornitore non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Nel caso abbia dipendenti o sia lui stesso soggetto al pagamento di contributi (INPS, INAIL, Cassa Edile) tali violazioni non devono essere tali da non permettere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia al momento della sottoscrizione del contratto sia per tutta la durata del Contratto stesso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, DigiCamere acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Fornitore, in corso di validità, per tutte le fasi dell'affidamento.

### **4. CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI**

Ai sensi della normativa vigente le autocertificazioni presentate dai Fornitori potranno essere oggetto di controllo a campione da parte dell'Amministrazione.

### **5. RISCHI DI INTERFERENZA**

Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del D. lgs 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il Contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o

ridurre al minimo tali rischi. In conformità all'art. 26 comma 3-*bis* D.lgs. 81/2008, tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

## **6. GARANZIE**

Eventuali garanzie per l'esecuzione del Contratto (fideiussione o polizza assicurativa), richieste dal Responsabile del Procedimento nell'ambito della richiesta di preventivo o di proposta tecnica ed economica, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del Contratto.

L'eventuale cauzione richiesta, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale e valida per tutta la durata del Contratto.

La cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari o da Enti/istituti autorizzati dalle vigenti disposizioni e dovrà essere conforme alle previsioni dell'art. 103 del D. Lgs.50/2016.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

## **7. PENALI**

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del Contratto non vengano eseguite conformemente a quanto pattuito, la Committente potrà applicare delle penali fino al 10% del valore complessivo del Contratto (proporzionale alla gravità dell'inadempimento) e fino ad un massimo dello 0,3% giornaliero in caso di ritardo, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Rispetto a tali previsioni generali prevarrà quanto eventualmente e diversamente stabilito nella lettera di richiesta preventivo.

In caso di risoluzione e recesso (di cui al successivo articolo 8 delle presenti Condizioni generali), DigiCamere si riserva di applicare la penale nella misura massima del 10% rispetto al valore complessivo del Contratto.

L'applicazione della penale avverrà mediante trattenuta in sede di liquidazione delle fatture, previa contestazione scritta al Fornitore affidatario trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata, con assegnazione allo stesso di un termine massimo di 10 (dieci) giorni per eventuali controdeduzioni.

## **8. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO**

La risoluzione del Contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss e nell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del Contratto imputabile al Fornitore affidatario, DigiCamere avrà il diritto di procedere all'applicazione di eventuali penali, all'escussione della cauzione definitiva eventualmente prestata a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

DigiCamere si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) sopravvenuta perdita, da parte dell'impresa affidataria, dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del Contratto, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
- c) ingiustificata sospensione o interruzione dell'attività da parte del Fornitore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore e non autorizzata dalla Committente, salvo quanto previsto dall'art. 107 del D.lgs.50/2016 per le ipotesi di sospensione;
- d) subappalto non autorizzato o cessione, anche parziale, del Contratto;
- e) avvio a carico dell'impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- f) applicazione di penali per un valore superiore al 10% del valore del Contratto ovvero, per i contratti pluriennali, nel caso in cui vengano applicate penali in misura superiore al 10% del valore annuale del contratto nel corso di un singolo anno.

In caso di violazione degli obblighi previsti da parte del Fornitore affidatario, la Committente potrà concedere un termine per consentire l'adeguamento dello stesso alle condizioni fissate e comunicate. Trascorso, senza esito alcuno, tale termine, il Contratto si intenderà risolto ad ogni effetto di legge, fermo restando il risarcimento del danno eventualmente provocato a DigiCamere.

Nel caso in cui la violazione di cui sopra si riferisca ad obblighi in materia di sicurezza e comportante gravi ed imminenti pericoli, la Committente – fatto comunque salvo il diritto alla risoluzione del Contratto – potrà ordinare al Fornitore affidatario la sospensione della prestazione, fino all'avvenuta rimozione della violazione.

Il contratto si risolverà di diritto altresì nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente affidamento verranno effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 9 – bis della legge 136 del 2010.

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Committente può recedere dal Contratto

in qualunque tempo, previo il pagamento – a favore del Fornitore affidatario – dei soli lavori e/o delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Si riconosce al Fornitore la possibilità di recedere dal Contratto - con congruo preavviso pari a 30 (trenta) giorni e mediante comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A/R o PEC - con pagamento dei soli lavori e/o prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Ove, a seguito di appositi controlli anche a campione, risulti il difetto dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, il Contratto sarà risolto di diritto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito sarà effettuato solo con riferimento alle prestazioni e/o ai lavori già eseguiti e nei limiti dell'utilità ricevuta.

In tale ipotesi, si procederà all'incameramento della cauzione, ove richiesta, o in alternativa all'applicazione di una penale di una misura massima del 10 (dieci) % del valore del contratto.

## **9. PAGAMENTI**

I pagamenti delle fatture - corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o della fornitura - sono disposti di norma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse e in seguito all'apposizione del visto di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come previsto da Contratto, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste nelle presenti condizioni contrattuali. Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso in attesa di rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali competenti entro il termine previsto dalla legge.

Per gli affidamenti per i quali sono previsti pagamenti periodici o in base allo stato di avanzamento della fornitura o del servizio, in ottemperanza alle norme vigenti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50%, ai fini della applicazione della normativa in materia di intervento sostitutivo del Committente pubblico nel caso di inadempienza contributiva del fornitore (art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010).

Il Fornitore, pertanto, dovrà riportare sulle fatture, con le modalità consentite dal proprio sistema informatico, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0.50% sul compenso maturato (Es. corrispettivo imponibile – 0,50% dello stesso = totale fattura).

Le ritenute, così accumulate, saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del fornitore da parte degli enti previdenziali competenti.

## **10. TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della legge n.136 del 2010 il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del Contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136/2010.

Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a comunicare, utilizzando il modello fornito dalla Committente, i dati identificativi del conto corrente dedicato - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

## **11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 è vietata la cessione anche parziale del Contratto, né subappaltato.

Inoltre, è fatto divieto per l'affidatario di cedere a terzi i crediti verso DigiCamere.

## **12. SUBAPPALTO**

Gli obblighi, sopra previsti a carico del Fornitore, trovano piena applicazione anche nei confronti di eventuali subappaltatori.

Quanto alla regolamentazione del subappalto, si rimanda espressamente alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso, la prestazione potrà essere subappaltata entro il limite del 30% rispetto all'importo complessivo del Contratto.

In caso di subappalto, il Fornitore affidatario resterà in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente, quanto all'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti consensualmente dalle Parti.

In ogni caso, il Fornitore non potrà subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture e/o dei servizi oggetto del Contratto senza il consenso scritto di DigiCamere. L'avvio di subappalto non autorizzato costituisce causa di risoluzione del contratto, come meglio precisato all'art. 8 delle presenti Condizioni.

Il Fornitore affidatario è tenuto a depositare presso la Committente, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo avvio delle prestazioni contrattuali, il contratto regolante il

subappalto. Al momento del deposito del Contratto, il Fornitore affidatario è tenuto contestualmente alla trasmissione della Certificazione attestante il possesso – da parte del subappaltatore individuato – dei requisiti necessari in relazione all’esecuzione della prestazione contrattuale, oltre che il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sottoscritto dal subappaltatore.

Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il Fornitore affidatario corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da lui stesso eseguite, nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore è una micro o piccola impresa;
- in caso di inadempimento dell’appaltatore;
- Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **13. TRATTAMENTO DEI DATI**

Il trattamento dei dati forniti a DigiCamere S.c.a.r.l. avverrà nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, nonché ai sensi della normativa nazionale vigente.

Titolare del Trattamento dei dati personali è DigiCamere S.c.a.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Viserba n. 20.

I dati del Fornitore saranno trattati da DigiCamere esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del Contratto oggetto del presente affidamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento UE n. 679/2016.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

Qualora l’attività oggetto del Contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. In tal caso, il Fornitore si impegna a trattare i dati personali secondo le indicazioni ricevute dalla Committente e nel rispetto della normativa vigente in materia.

La Committente è tenuta alla pubblicazione delle informazioni e dei dati richiesti ai fini dell’adempimento delle previsioni in materia di trasparenza.

Il Fornitore garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all’attività prestata di cui verrà a conoscenza, saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate e/o divulgate per nessuno proposito che non sia strettamente connesso alla fornitura oggetto del Contratto sottoscritto, salva espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione

dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

È in ogni caso garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE n. 679/2016 e dalla normativa nazionale vigente in materia. In particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l'opposizione al loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o la limitazione al trattamento.

È altresì, riconosciuto il diritto di proporre segnalazione, reclamo o ricorso presso l'Autorità garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa.

#### **14. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o collegate ad esso

- ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione
- al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione
- Camera Arbitrale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Nel caso il tentativo di mediazione fallisca e, qualora le parti vogliano tutelare i propri diritti e interessi legittimi in sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **15. MODIFICHE E RINVIO**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al Contratto dovrà risultare da atto scritto, previo accordo delle Parti.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni generali di Contratto, si fa espresso rinvio alla disciplina vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici in vigore (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

#### **16. DISPOSIZIONI FINALI**

Le presenti condizioni generali prevalgono rispetto ogni altra disposizione contrattuale prevista da eventuali condizioni generali del Fornitore.